



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01609 DEL SEN. GASPARRI (res. 245 del 26 novembre 2024)

R I S P O S T A

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto l'onorevole interrogante prende spunto da notizie di stampa per tornare sulla vicenda, già nota alle cronache, relativa al procedimento penale promosso nei confronti dell'ex sindaco di Riace, Domenico Lucano, e per soffermarsi sul ruolo giocato dal magistrato Emilio Sirianni il quale, secondo quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche compiute sull'utenza dell'ex sindaco, avrebbe svolto attività di consulenza per organizzarne la difesa, attivandosi perfino *“per sollecitare prese di posizione di Magistratura democratica, poi di fatto avvenute, a sostegno politico di Lucano”*.

Ebbene, giova innanzitutto evidenziare che tale vicenda ha già dato origine ad un procedimento disciplinare promosso dallo stesso Ministro della giustizia in carica all'epoca dei fatti e conclusosi con decisione assolutoria del magistrato, già divenuta definitiva.

Pertanto, anche rispetto a tale pronuncia il Ministro non è rimasto inerte, attivandosi piuttosto con la presentazione di un ricorso per cassazione, respinto dalla Suprema Corte con sentenza n. 6003 del 2021.

Ciò nondimeno, si ritiene opportuno cogliere l'occasione offerta dall'interrogazione in oggetto per ribadire, in generale e nel pieno rispetto della decisione assunta dalla Corte nel caso di specie, che ogni magistrato è deontologicamente tenuto ad un dovere di riserbo nel parlare e nell'agire, funzionale a

garantire che ne sia preservata l'immagine pubblica di soggetto indipendente, terzo ed imparziale.

Del resto, la stessa Corte di legittimità ha in più occasioni ricordato che sebbene, come chiarito dalla Corte costituzionale, i magistrati godano degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino (Corte cost., sentenze n. 100 del 1981 e n. 224 del 2009), in quanto anche essi membri a pieno titolo della società civile, considerato che *“lo status del magistrato è caratterizzato da diritti e doveri che, avuto riguardo alla specificità della funzione giudiziaria, senza dubbio investono il suo comportamento anche fuori dell'ufficio, pur quando ci si trovi al cospetto dell'esercizio di un diritto di libertà di rango costituzionale il magistrato deve responsabilmente valutare che l'attività in concreto espletata non comprometta la sua affidabilità e credibilità, in termini di indipendenza e di imparzialità, e deve curare che questa si svolga con modalità tali da non risultare pregiudizievole per il servizio giustizia”* (Così in Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 27493 del 10/12/2013).

Questa è, dunque, la lente attraverso la quale la condotta del magistrato deve essere sempre esaminata. La tutela dei supremi valori dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario deve, infatti, essere costantemente garantita da ciascun membro di tale ordine non solo nel concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche – appunto - come regola deontologica cui informare ogni comportamento, onde evitare che possa fondatamente dubitarsi della sua affidabilità e credibilità.

Ed è, del resto, proprio la ferma convinzione della centralità di tali valori che ha guidato questo Governo nella elaborazione e nella presentazione del disegno di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente, appena approvato dinanzi a Codesta Aula e che si confida venga approvato quanto prima, così da rendere davvero effettivi i principi di terzietà ed imparzialità del giudice, consacrati nell'art. 111 della Carta costituzionale.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)